

ALLEGATO A

Piano straordinario 2016-2018 per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania

1. Ambito di applicazione del Piano

Il programma si applica nel territorio della Regione Campania.

2. Obiettivi del Piano

Il Piano si prefigge l'obiettivo del contenimento delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana, con il raggiungimento degli obiettivi di cui al P.R.I. 2015-2018 (DGRC n. 346 del 07/08/2015 e DGRC n. 617 del 02/12/2015).

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso:

- a) Verifica costante della corretta iscrizione nella Banca Dati Nazionale (BDN) di tutte le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti;
- b) Identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino;
- c) Controllo sulle movimentazioni;
- d) Controllo annuale del 100% della popolazione bufalina delle aziende e dei capi soggetti a controllo per Tbc/Brc e Leb e rispetto della periodicità delle prove ai fini dell'acquisizione e mantenimento delle qualifiche sanitarie così come previsto dalla normativa vigente;
- e) Utilizzo delle attrezzature elettroniche per le operazioni di profilassi negli allevamenti bufalini;
- f) Registrazione nel sistema informativo SANAN di tutte le operazioni di profilassi eseguite e relativo aggiornamento della qualifica sanitaria degli allevamenti;
- g) Abbattimento dei capi infetti entro 15 giorni dalla notifica di positività;
- h) Inserimento dei focolai di malattia nel sistema informativo SIMAN;
- i) Attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l'esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti;
- j) Controllo sistematico per brucellosi degli allevamenti ovicaprini e applicazione della normativa vigente nei casi di sieropositività accertati.

3. Identificazione delle aziende e degli animali

I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono all'aggiornamento continuo della BDN delle aziende e dei capi bufalini, in particolare inseriscono ove mancanti le coordinate geografiche degli allevamenti.

Gli animali della specie bufalina sono identificati conformemente al Regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni.

I Servizi Veterinari competenti provvedono a verificare la corretta applicazione del Regolamento 1760/2000 utilizzando la specifica Check List trasmessa dal Ministero della Salute e, comunque, nel corso degli interventi in allevamento per le profilassi obbligatorie (Tbc, Brc, Leb), in base alle percentuali sui controlli minimi stabiliti dalle norme.

Tutti gli animali della specie bufalina, oltre all'identificazione obbligatoria di cui al Regolamento (CE) 1760/2000, sono ulteriormente identificati a mezzo di boli ruminali elettronici con le procedure stabilite dal Decreto dirigenziale 40/2006 e relativo protocollo attuativo.

L'applicazione del bolo ruminale elettronico deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell'animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dall'azienda di nascita, tranne il caso di invio diretto a uno stabilimento di macellazione prima del raggiungimento di tale età.

Inoltre l'applicazione del bolo ruminale elettronico deve avvenire prima di qualunque controllo sanitario sull'animale.

Per i capi bufalini nati dopo il 1 gennaio 2011 gli allevatori possono procedere, a proprie spese, all'identificazione con bolo elettronico riportante lo stesso codice della marca auricolare di cui al regolamento 1760/2000.

4. Movimentazione degli animali

Le movimentazioni di animali della specie bufalina diverse dall'invio diretto ad uno stabilimento di macellazione sono consentite solo da allevamenti in possesso della qualifica di ufficialmente indenne o indenne, giusta la normativa vigente.

Oltre alla esecuzione dei controlli previsti nei 30 giorni precedenti la movimentazione, gli animali devono essere sottoposti ad identificazione aggiuntiva con bolo ruminale elettronico, qualora non già imbolati. Gli estremi dell'identificazione elettronica di tutti i capi movimentati figurano sui passaporti degli animali e sul modello di accompagnamento (mod. 4).

Nelle aziende bufaline da ingrasso che, praticano esclusivamente tale attività è fatto divieto di allevamento di altri animali recettivi alla Tbc e Brc.

Gli animali presenti nelle aziende bufaline da ingrasso possono essere movimentati esclusivamente verso uno stabilimento di macellazione.

I Veterinari responsabili degli stabilimenti di macellazione procedono alla rilevazione dell'identificazione elettronica di tutti i bufalini introdotti e verificano la corrispondenza con quanto riportato sul modello 4 e sul passaporto. In caso di eventuali anomalie e/o discrepanze gli animali vengono temporaneamente esclusi dalla macellazione in attesa della regolarizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASL di partenza.

5. Controlli

Per "intervento di profilassi" in un'azienda si intende il controllo di tutti i capi soggetti a controllo, indipendentemente dal numero di giorni necessario per la conclusione dello stesso.

Comunque gli "interventi di profilassi" in azienda, una volta iniziati, devono essere assolutamente conclusi entro 28 gg.

I campioni di sangue per l'esame sierologico per brucellosi/leucosi devono essere identificati con le etichette adesive riportanti i codici a barre dell'identificativo degli animali, stampate dal SANAN.

Il modello di accompagnamento dei campioni viene parimenti stampato dal SANAN e riporta gli identificativi auricolari ed elettronici dei capi sottoposti a prelievo.

I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo

L'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno respinge campioni di sangue bufalino non rispondenti alle caratteristiche di cui al presente comma.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici provvede all' esecuzione delle prove ufficiali secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

La chiusura degli interventi in SANAN va effettuata entro 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova da parte dell'IZS con relativa aggiornamento delle qualifiche sanitarie.

6. Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

La procedura di notifica dei risultati degli esiti positivi e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti, è quella fissata dalla Delibera di G.R. n. 739 del 6 giugno 2006.

Il Servizio Veterinario competente dispone direttamente l'adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli allevamenti infetti.

Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica.

Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) negli allevamenti infetti e/o non Ufficialmente Indenni/Indenni sono considerati infetti e devono essere abbattuti nei termini previsti.

Gli animali infetti sono abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di abbattimento. Qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL o suo delegato l'emissione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica.

I controlli nelle aziende infette da brucellosi riprendono dopo 21 giorni dalla data di chiusura dell'ultimo "intervento di profilassi" registrato in SANAN e sono poi effettuati ogni tre settimane su tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi presenti. Dopo che tre prove consecutive hanno dato risultato negativo si può

procedere alla chiusura del focolaio e successivamente, con le cadenze stabilite dalla normativa vigente, alla prova necessaria alla ri/acquisizione della qualifica sanitaria.

Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in Regione Campania in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario.

L'attestato di avvenuta macellazione degli animali (Modello 9/33) e la scheda tecnica o fattura di vendita degli animali vivi devono essere inviati al Servizio Veterinario competente sull'azienda di origine.

I servizi veterinari competenti sullo stabilimento di macellazione provvedono al recupero e alla conservazione dei boli ruminanti elettronici.

Il ripopolamento delle aziende sottoposte a provvedimenti di abbattimento totale non potrà avvenire prima dei 4 mesi dal completamento delle operazioni di abbattimento e delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario Ufficiale.

7. CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - POLO INTEGRATO - CREMOPAR (Centro)

Il Centro, istituito con DGRC 859/2015 :

- fornisce supporto tecnico/scientifico, anche in collaborazione con OERV, per le valutazioni epidemiologiche connesse alla tubercolosi, brucellosi e leucosi;
- affianca le AASSLL nella gestione di focolai e/o territori particolarmente critici.